



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata "ANCI", con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro, legale rappresentante pro-tempore;

e

ANBI – Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigie - con sede in Roma in via Santa Teresa, 23- che interviene nel presente atto nella persona del Presidente Francesco Vincenzi.

Premesso che

- L'attività di bonifica è di carattere pubblico e ha come scopo la conservazione e la difesa del suolo, l'utilizzazione e tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale.
- I Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche ai sensi dell'art. 862 c.c. e rappresentano una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa idraulica e allontanamento delle acque nonché di gestione e distribuzione delle acque, in particolare per gli usi irrigui ai fini del razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali.
- Con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 è avvenuto il trasferimento delle competenze in tema di bonifica dallo Stato alle Regioni, che hanno disciplinato con leggi regionali la materia della bonifica, le suddette norme di livello regionale completano il quadro normativo nazionale tutt'ora vigente (R.D. 215/33; L. n. 991/52).
- Diverse Regioni hanno proceduto al riordino dei Consorzi di bonifica, alla luce del disposto dell'art. 27 del d.l. 28 dicembre 2007, n. 248 e dei criteri definiti dall'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.
- I compiti e le funzioni dei Consorzi di bonifica vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del D.lgs. n. 152 del 2006. Ai Consorzi possono essere anche affidate dalle leggi regionali ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed

esercizio di altre opere pubbliche, finalizzate alla difesa del suolo. Ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

Considerato che

- ANBI è un'Associazione nazionale, con personalità giuridica privata, che rappresenta e tutela gli interessi dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti nel nostro Paese. Tali Consorzi hanno il compito di realizzare e gestire opere di difesa e regolazione idraulica, di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, e di interventi di salvaguardia ambientale. I Consorzi svolgono quindi un'attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile.
- ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, dei Comuni montani e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. Valorizza le specificità del sistema dei Comuni, promuovendo politiche di sostegno di livello nazionale e regionale. Persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e rappresentatività. In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.

In particolare:

- è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, di ogni forma associativa, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le Istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale;
- è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, di ogni loro forma associativa, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale;
- cura la rappresentanza dei Comuni, e delle loro forme associative, e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell'Unione Europea, al Comitato delle Regioni;

- tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;

Considerato altresì che

- I fenomeni sempre più evidenti, quali i cambiamenti climatici ed il consumo eccessivo di suolo rappresentano, oggi più che mai, una sfida reale che necessita il rafforzamento di azioni a vari livelli, nazionale, regionale e locale, per contrastare gli eventi estremi che, sulla base delle previsioni, si manifesteranno nel futuro in maniera sempre più evidente e ad intervalli sempre più ravvicinati, esponendo le popolazioni, i territori, le infrastrutture e quindi l'economia e l'occupazione a gravi conseguenze.
- Risulta necessario sostenere un percorso partecipato e condiviso tra gli attori del settore nel confronto con le Istituzioni nazionali, regionali e locali rispetto alle attività di programmazione, pianificazione, realizzazione e attuazione di azioni di adattamento volte a ridurre gli effetti, spesso devastanti, dei cambiamenti climatici.
- Nelle more dell'adozione di norme di rilievo nazionale, appare comunque opportuno ridurre il consumo di suolo e, in particolare, al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali ed artificiali, recettori delle acque meteoriche, sarà necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo, le quali comportano variazioni della permeabilità superficiale, rispettino il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filtranti).
- ANCI ed ANBI per le rispettive competenze ed operatività sono sui territori i soggetti più vicini ai cittadini e alle imprese, quindi i più idonei a monitorare ed evidenziare le eventuali criticità, nonché a proporre iniziative e progetti per la loro soluzione.
- Si ritiene opportuno avviare iniziative congiunte volte a sensibilizzare maggiormente gli organi di governo centrale e regionali-rispetto alle esigenze dei territori soprattutto di quelli più complessi, quali le aree di – collina e la montagna.

- Appare necessario sensibilizzare ulteriormente anche l'opinione pubblica rispetto alle tematiche ambientali e al corretto utilizzo della risorsa idrica e del suolo e sul ruolo dei Consorzi di bonifica, agendo anche nei confronti delle nuove generazioni attraverso attività nelle scuole, utilizzando i più moderni mezzi di comunicazione ed avviando un processo di partecipazione multilivello in grado di affrontare le problematiche in un'ottica virtuosa di maggiore consapevolezza.
- ANCI e ANBI ritengono strategico rafforzare la concertazione fra Comuni e gli Enti preposti alla salvaguardia del Territorio per la prevenzione e per la difesa idrogeologica del suolo.

Tutto ciò premesso, convengono quanto segue:

**Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

**Articolo 2
(Finalità ed oggetto del Protocollo)**

Il presente Protocollo ha come scopo principale la promozione da parte di ANCI e ANBI - nel rispetto delle rispettive peculiarità - di azioni di sensibilizzazione condivise rispetto alla necessità di assicurare la manutenzione preventiva del territorio, quale strumento per la riduzione del rischio idrogeologico e la corretta gestione delle acque irrigue per la tutela della disponibilità e il risparmio della risorsa.

ANCI e ANBI si impegnano, altresì, a sensibilizzare le Istituzioni competenti per un'azione tesa ad una Politica Agricola Comune PAC post 2020, che preveda atti volti a valorizzare adeguatamente i temi della prevenzione dal rischio idrogeologico, della tutela della biodiversità ambientale, favorendo la conoscenza delle innovazioni di settore, per favorire la riduzione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera, evidenziando i costi associati a mancati interventi.

**Articolo 3
(Impegni delle Parti)**

Le Parti si impegnano a promuovere a livello territoriale il presente Accordo al fine di diffondere linee di indirizzo e a favorire la definizione di Accordi territoriali che individueranno, anche attraverso l'avvio di Gruppi di Lavoro dedicati, le attività e iniziative utili a perseguire gli obiettivi della collaborazione istituzionale per promuovere attività sinergiche tra Consorzi e Comuni, finalizzate anche all'avvio di Gli Accordi territoriali per la promozione dei Contratti di fiume, di falda, di foce e di canale, stanti

le competenze per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio in capo ai Consorzi e le competenze amministrative dei Comuni.

Fra le azioni oggetto degli Accordi territoriali per i Contratti di Canale si elencano le seguenti, che potranno essere meglio definite e articolate a livello territoriale:

- Istituzionalizzazione delle fasi di concertazione e confronto fra Consorzi e Comuni per la redazione dei piani di bacino;
- creazione da parte dei Consorzi di unità a supporto della progettazione dei Comuni per interventi di difesa del suolo /gestione delle acque;
- collaborazione per la progettualità condivise anche alla luce dell'imminente fase attuativa del PNRR, con particolare riferimento alla progettazione degli interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e per la conservazione della biodiversità;
- supporto tecnico dei Consorzi per la progettazione e la direzione lavori di opere finanziate dai Comuni, con particolare riguardo alla manutenzione preventiva di opere di difesa idraulica e idrogeologica;
- collaborazione dei Consorzi rispetto all'attuazione dei piani per il contenimento delle nutrie; per il mantenimento del livello minimo di invaso nella rete dei canali durante il periodo extra-irriguo e interventi di riqualificazione ambientale delle pertinenze dei canali consortili, ecc.;
- scambio di banche dati anche georeferenziate per implementare le conoscenze e di Comuni e Consorzi per migliorare le conoscenze e le capacità progettuali nella definizione di interventi operativi;
- scambio dei dati e informazioni, nel rispetto dei ai tempi procedurali, nell'ambito dei processi autorizzativi degli interventi di difesa del suolo, di polizia idraulica e gestione delle acque e in materia urbanistica di rispettiva competenza;
- redazione da parte dei Consorzi di studi idrologici e idraulici a supporto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello comunale;
- utilizzo degli argini dei canali per strutture di mobilità attiva (pedonale e ciclabile) ove sia possibile senza contrasto all'attività di manutenzione,

Sulla base delle disponibilità riscontrate a livello locale sarà anche possibile per le Parti avviare progetti pilota "innovativi" in una pluralità di realtà - regionali, attraverso un percorso partecipato, che abbia come obiettivo prioritario quello di contrastare e prevenire i cambiamenti climatici aumentando la resilienza dei singoli territori anche con partnership preventivamente condivise, realizzando contestualmente un monitoraggio e un report dei risultati raggiunti.

Art. 4 (Validità e oneri)

Il presente Protocollo ha validità di anni tre (3) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o

PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità.

È escluso il rinnovo tacito.

La stipula del presente Protocollo è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Art. 5

(Risoluzione)

Il presente Protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiarerà l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata A.R. da inviare presso la sede delle Parti o mediante PEC.

Art. 6

(Loghi)

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto possono utilizzare la denominazione e/o il marchio e/o logo adottato, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria approvando il progetto generale. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Il logo del progetto deve essere approvato e autorizzato.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate nel presente Protocollo d'Intesa, l'ANBI potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale l'ANBI, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa e agli eventuali accordi successivi unicamente per le finalità connesse

all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento UE n. 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente protocollo.

Art. 8
(Disposizioni Generali)

Del presente Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC indirizzata a:

– Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma, pec: anci@pec.anci.it;

– Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrighe – ANBI, via Santa Teresa, 23 – Roma pec: anbi@pec.it



Art. 9
(Legge applicabile e Foro competente)

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana.

In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Roma, _____

<p>Associazione Nazionale Comuni Italiani Il Presidente – Ing. Antonio Decaro</p>  <hr/>	<p>Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrighe Il Presidente – P.A. Francesco Vincenzi</p>  <hr/>
---	--